

Città metropolitana di Torino

D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di nuovo impianto idroelettrico denominato "Caluso Alto" in Comune di Caluso, assentita al Consorzio dei Canali del Canavese.

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 279-11173 del 2/5/2016:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche
(... omissis ...)
DETERMINA

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare al Consorzio dei Canali del Canavese (P.IVA/C.F. 84003730011), con sede legale in Caluso – Via Trieste n. 22/A, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 8/8/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Caluso, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle ivi indicate; in particolare l'impianto viene esercito, nell'ambito delle competenze - anche temporali, previste dalla concessione afferente la derivazione d'acqua dal T. Orco da parte del Canale di Caluso, a mezzo di derivazione d'acqua dallo stesso Canale di Caluso in Comune di Caluso, in misura di una portata massima pari a 5.623 litri/s e di una portata media pari a 3.280 litri/s, per produrre sul salto di metri 7,70 la potenza nominale media di kW 248 - con restituzione nel medesimo Canale e nel medesimo Comune;

2) di approvare il progetto definitivo datato Giugno 2014 a firma ing. A. Bizzarri e arch. F. Macone, ed il progetto delle opere di rete per la connessione datato 29/10/2014 vidimato da Enel Distribuzione SpA ai sensi dell'art. 9.3 del TICA; in particolare il suddetto progetto definitivo è costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;

4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

5) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica ex D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.;
- autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- parere idraulico ex R.D. 368/1904;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- nulla osta per interferenza con la viabilità comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;
- verifica di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285;

- approvazione del Piano di gestione delle terre e rocce da scavo ex D.M. 161/2012;
- nulla contro ai fini militari;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

6) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

7) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2);

8) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

9) ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

10) di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto della Convenzione sottoscritta in data 6/10/2015 con il Comune di Caluso per la realizzazione delle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale ivi individuate sulla base dei criteri disposti dal D.M. 10/9/2010;

11) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 5), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

12) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

13) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

14) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"